



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i
Beni Culturali – C.I.Be.C

ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO REP. n. 42 del 14.12.2022

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;
di seguito denominato anche solo Parco.

E

Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (CIBeC) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Piazzale V. Tecchio 80 80125 Napoli P.IVA/CF 00876220633, rappresentato dal Prof. Ing. Luciano Rosati, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto (di seguito denominato anche solo CIBeC)

Anche solo le Parti

Visto

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
 - l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
 - il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
 - il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
 - il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
 - il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
 - il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
 - il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e

immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;

- il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all'art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

Premesso che

- a. il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- b. il CIBEC è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione;

Considerato che

- Con Accordo Quadro rep. n. 42 del 14.12.2022, il PAP ed il CIBEC hanno convenuto di dare luogo ad una forma di collaborazione scientifica per la realizzazione delle seguenti attività: svolgimento di studi e ricerche e la definizione delle linee guida per il consolidamento, il restauro della grotta San Biagio e dell'costone prospiciente per permetterne la fruizione, mediante le seguenti azioni propedeutiche necessarie:
 - Supporto per la definizione del piano delle indagini sia di tipo geotecnico che sui materiali strutturali della grotta, e per il rilievo del costone e della grotta;
 - studio della stabilità del versante del costone della collina di Varano;
 - studio della stabilità della volta della grotta San Biagio;
 - proposte per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone di Varano tenendo in considerazione la presenza di costruzioni archeologiche e ambienti ipogei;
 - proposte per la risoluzione dell'infiltrazione delle acque meteoriche e per la rimozione delle strutture provvisorie al fine di rendere possibile la fruizione della grotta.
 - L'accordo quadro prevedeva la regolazione delle attività mediante uno o più accordi attuativi.
- Il PAP ha assicurato la copertura finanziaria per le attività da realizzare per un importo pari ad € 62.000,00, indicando apposito impegno di spesa.

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di cooperazione.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

2.1 Con il presente accordo attuativo, le parti disciplinano modalità e tempi per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro rep. n. 42/2022.

2.2 Come concordato tra le Parti, i termini per le singole attività ammontano complessivamente a 12 mesi e sono distribuiti temporalmente con la seguente tempistica:

- a) definizione in coordinamento con il PAP della stesura del piano delle indagini (geotecniche e sui materiali) del costone e nella grotta San Biagio (da realizzarsi in 1 mese) e supporto nella fase di esecuzione del piano delle indagini e di rilievo del costone (2 mesi);
- b) studio della stabilità del versante del costone della collina di Varano (3 mesi)
- d) studio della stabilità della volta della grotta San Biagio (2 mesi)
- e) linee guida e proposte di soluzioni tecniche per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone di Varano tenendo in considerazione la presenza di costruzioni archeologiche e ambienti ipogei (2 mesi)
- f) proposte tecniche per la risoluzione dell'infiltrazione delle acque meteoriche e per la rimozione delle strutture provvisorie al fine di rendere possibile la fruizione della grotta (2 mesi)

2.3 I termini di cui al punto precedente sono da considerarsi perentori e continuativi, possono essere sospesi previa autorizzazione del PAP ed al solo motivato fine di intraprendere una delle altre attività ivi menzionate a decorrere dalla firma del presente accordo.

2.4 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo attuativo con ulteriori atti integrativi.

Art. 3
(Responsabili)

3.1 Il Responsabile per il presente accordo di cooperazione per il CIBEC è il prof. ing. Luciano Rosati, Professore Ordinario.

I Responsabili per il presente accordo per il Parco sono l'ing. Vincenzo Calvanese e l'ing. Alessandra Zambrano, giusta prot. n. 252-I dell'11.01.2023.

Art.4
(Modalità di consegna)

4.1 Al termine di ogni singola attività di cui all'art. 2.2., il CIBEC dovrà trasmettere tempestivamente entro 15 giorni dal termine dell'attività: relazione descrittiva tecnica puntuale dei risultati dell'attività svolte all'art. 2 punti a-b-c-d-e-f contenente i risultati dello studio, corredata da relazioni di calcolo e da elaborati grafici esplicativi e di dettaglio.

4.2 Tutti gli elaborati frutto delle attività di cui all'art.2 saranno consegnati al PAP, che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge, in formato sia cartaceo sia digitale con file sorgenti accessibili.

Art. 5
(Pagamenti)

5.1. Il pagamento del rimborso delle spese per le attività previste dall'Accordo Quadro affrontate dalla CIBEC avverrà semestralmente, a seguito della trasmissione da parte della CIBEC di specifico rendiconto.

5.2. Il limite complessivo massimo per il rimborso delle spese è di € 62.000,00.

Art 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

6.1 Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

6.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

6.3 Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: contabilità speciale n.0036905 presso Banca di Italia - IBAN: IT28L0100003245425300036905. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso per conto del CIBeC sono:

Direttore p.t. prof. Luciano Rosati CF RSTLCN58L29F839J;

Responsabile dei processi amministrativo contabili dott.ssa Loredana Riviaccio CF RVCLDN69C61F839S

Art.7

(Rinvio)

7.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia all'Accordo Quadro rep. n. 42/2022 ed alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 8

(Disposizioni generali e finali)

8.1 Il presente atto, stipulato con scrittura privata, si compone di n. 4 pagine, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

8.2 Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (*)

Per Il Centro Interdipartimentale dei Beni Culturali, f.to Luciano Rosati (*)

() Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*

Visto di copertura finanziaria
Il Segretario Amministrativo
Dott. Davide Russo